ALLEGATO A

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. - MODIFICHE

Art. 14 Commissione dei Capigruppo

……..

8. La Conferenza dei Capigruppo si svolge con le modalità previste dai successivi artt. 29 e 29 bis in quanto applicabili.

Art. 19 – Convocazione delle Commissioni consiliari.

1. Le commissioni permanenti sono convocate e presiedute dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ed in via gradata dal Commissario più anziano di età, di sua iniziativa o su richiesta del sindaco, di un assessore oppure su richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti la commissione. Nel caso in cui la convocazione debba essere effettuata su richiesta la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quello in cui questa perviene.
2. **…….**
3. **…….**
4. **…….**
5. **…….**
6. **…….**
7. **…….**
8. **…….**

9. Le Commissioni consiliari si svolgono con le modalità previste dai successivi artt. 29 e 29 bis in quanto applicabili.

Art. 23 – Competenza.

1. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente la convocazione viene fatta **dal Vicepresidente** ed in via gradata dal Consigliere più anziano di età**.**

Art. 29 – Sede e modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nella sala consiliare.

2. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 29 bis – Svolgimento delle riunioni in videoconferenza

1. In alternativa a quanto previsto al precedente art. 29, sussistendone comprovata necessità, le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari si svolgono con le seguenti modalità:
   - In "videoconferenza" o a "distanza", in collegamento da remoto, senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione;
   - In modalità "mista" con i componenti in presenza (presso la sala consiliare o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione) o in collegamento in videoconferenza .

2. In caso di videoconferenza, la sede della riunione è virtuale e, convenzionalmente, è da intendersi presso la sede del Comune di Sassuolo.

3. La scelta della modalità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, comunque da motivare ai sensi del comma 1, rientra nelle prerogative del Presidente, o in caso di assenza del suo sostituto ai sensi dell'art. 23, informati i capigruppo.

4. Per motivi gravi, urgenti e sopravvenuti, il Consiglio Comunale può svolgersi in modalità videoconferenza diversamente da quanto deciso in Commissione Capigruppo, con onere di informazione preventiva ai Consiglieri.

5. La modalità mista sarà ammessa solo in caso di comprovate necessità di salute e/o di lavoro, previa richiesta del Consigliere interessato.

6. La riunione in forma telematica a "distanza", mediante lo strumento della videoconferenza, deve tenersi comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di strumenti informatici, idonei allo scopo, messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza e ad accertare l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

7. Al momento della convocazione deve essere indicata la modalità con la quale si svolgerà la seduta del Consiglio, qualora questa non si svolga in "presenza" saranno fornite ad ogni consigliere le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

8. La pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento dedicato in streaming con la sala consiliare o, in alternativa, attraverso la pubblicazione in differita della medesima registrazione sul sito istituzionale dell'Ente da rendere accessibile entro le 24 ore dalla conclusione della seduta.

9. La pubblicità delle sedute è sospesa, ed è parimenti sospesa la registrazione, mantenendo in videoconferenza solo i consiglieri comunali, il Segretario Generale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali trattati. In tali occasioni si applicano le regole previste per le sedute segrete (art. 38) su piattaforma dedicata ed i consiglieri sono tenuti a garantire la segretezza anche da remoto.

10. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video ed il loro numero ai fini della validità della seduta. Il collegamento deve inoltre consentire al Presidente di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione e deve consentire a tutti i componenti di intervenire nella discussione e di esprimersi simultaneamente con la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente la dichiara tale, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, della data e dell'ora d'inizio della stessa.

12. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

13. Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, dando atto espressamente nel verbale delle modalità di partecipazione dei singoli componenti (in "videoconferenza" o in "presenza" presso la sede indicata in convocazione).

14. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti da regolamento, dallo Statuto, dalla legge).

15. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese. L'identificazione dei votanti e la corrispondenza della stessa al voto espresso è accertata dal Presidente.

16. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito per consentire la successiva verbalizzazione da parte del Segretario Generale.

17. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

18. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri nel corso delle discussioni, vengono registrati su supporto ottico o magnetico, analogico o digitale, che costituisce resoconto della seduta. La registrazione è di competenza del Presidente o del Segretario Generale.

19. Il verbale della seduta, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o suo vicario nelle modalità consuete.